



Decreto federale II concernente il piano finanziario per gli anni 2019–2021

del 14 dicembre 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 143 della legge del 13 dicembre 2002² sul Parlamento;
visto l'articolo 12 capoverso 2 della legge del 6 ottobre 2006³ sul fondo
infrastrutturale;
visto l'articolo 4 capoverso 1 della legge del 21 giugno 2013⁴ sul Fondo
per l'infrastruttura ferroviaria;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 2017⁵,
decreta:

Art. 1 Piano finanziario 2019–2021

È preso atto del piano finanziario della Confederazione Svizzera per gli anni 2019–2021.

Art. 2 Mandati di modifica per il preventivo 2019 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2020–2022

È trasmesse al Consiglio federale il seguente mandato per la modifica del piano finanziario:

606 Amministrazione federale delle dogane

Gruppo di prestazioni 3: Sostegno al commercio internazionale

- obiettivo: Protezione e sostegno all'economia svizzera: Con le sue attività, l'AFD protegge e sostiene gli interessi di ditte e settori economici
- parametro: Infrazioni al diritto sulla protezione dei marchi, di design e di autore (numero, min.)
- valore di riferimento 2019–2021: 2000

¹ RS 101

² RS 171.10

³ RS 725.13

⁴ RS 742.140

⁵ Non pubblicato nel FF.

Art. 3

È preso atto del piano finanziario del Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA) per gli anni 2019–2021.

Art. 4

È preso atto del piano finanziario del Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura finanziaria per gli anni 2019–2021.

Art. 5 Disposizioni finali

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2017

La presidente: Karin Keller-Sutter

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2017

Il presidente: Dominique de Buman

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz